Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 19 luglio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO PRIMO.
DISPOSIZIONI PENALI.

CAPO I. — *Delitti.*

Art. 1.

Chiunque sottrae al consumo normale merci di rilevante entità allo scopo di cagionarne la deficienza o l'aumento del prezzo sul mercato è punito con la pena di morte.

Se il fatto non ha prodotto grave turbamento sul mercato si applica la pena dell'ergastolo.

Le precedenti disposizioni si applicano anche al produttore che occulta rilevanti entità di proprie merci allo scopo di cagionarne la deficienza o l'aumento del prezzo sul mercato.

Art. 2.

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona grave nocumento alla economia nazionale o fa venire meno in misura rilevante merci di comune o largo consumo, è punito con la pena di morte.

Se il fatto non ha prodotto grave nocumento o la merce è venuta meno in misura non rilevante, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 3.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque sottrae merci al consumo normale è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa fino a L. 20.000.

Se il fatto è commesso nell'esercizio del commercio o dell'industria, la reclusione è da tre a quindici anni e la multa da L. 5000 a L. 50.000.

Le precedenti disposizioni si applicano anche al produttore che occulta proprie merci allo scopo di sottrarle al consumo normale.

Art. 4.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque omette di consegnare nel termine prescritto le merci delle quali è stata disposta la requisizione, l'ammasso o il conferimento obbligatorio è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da L. 500 a L. 10.000.

Se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, consegna integralmente la merce alla requisizione o all'ammasso ovvero esegue il conferimento, la pena è diminuita dalla metà a due terzi.

Art. 5.

Chiunque, al fine di sottrarsi in tutto o in parte agli obblighi derivanti dalla precettazione, dalla requisizione, dall'ammasso o dal conferimento obbligatorio delle merci, occulta i propri libri di commercio o presenta libri o documenti contraffatti o alterati ovvero contenenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 10.000.

Art. 6.

Chiunque, avendo ricevuto per disposizione dell'autorità contingenti di merci, dà ad essi una destinazione diversa da quella per cui sono stati assegnati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo l'obbligo di impiegare in modo determinato le merci di cui dispone, dà ad esse una destinazione diversa.

Art. 7.

Chiunque fa commercio di cose delle quali è venuto in possesso violando le norme per il razionamento o per il contingentamento di esse, o altrimenti le impiega a scopo di lucro, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

Art. 8.

Chiunque, mediante false attestazioni o dichiarazioni mendaci, procura l'attribuzione a sè o ad altri di contingenti o di razioni di merci che non gli spettano o maggiori di quelle spettantigli è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a L. 10.000.

Art. 9.

Chiunque pone in vendita merci ad un prezzo superiore a quello stabilito dall'autorità è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da L. 3000 a L. 30.000.

Se il fatto è di lieve entità, si applica soltanto la multa fino a L. 5000.

Le stesse pene si applicano altresì a chiunque viola i divieti stabiliti nel Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, e nel R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142.

Art. 10.

La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9 importa l'obbligo del pagamento all'erario dello Stato di una somma pari al lucro indebitamente conseguito dal colpevole.

Art. 11.

Nel caso di condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 3 a 9 il giudice può disporre la pubblicazione della sentenza, osservate le disposizioni dell'articolo 36, commi 2 e 3, del codice penale e dell'articolo 484 del codice di procedura penale.

CAPO II. — *Contravvenzioni.*

Art. 12.

Fuori dei casi preveduti dalle disposizioni di questa legge, chiunque viola le norme legislative o regolamentari sulla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, del commercio, o del consumo delle merci, ovvero non osserva i provvedimenti dati dall'autorità per la stessa disciplina, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a L. 30.000.

Se il fatto è di lieve entità, si applica soltanto l'ammenda.

Se il fatto è commesso nell'esercizio del commercio o dell'industria, la pena è aumentata.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 11.

TITOLO SECONDO.

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Art. 13.

Il verbale di denuncia per i reati preveduti dalla presente legge è trasmesso dagli ufficiali di polizia giudiziaria al prefetto. Questi rimette il verbale all'autorità giudiziaria con le osservazioni e con i chiarimenti che ritiene opportuni.

Il prefetto, anche prima di rimettere la denuncia all'autorità giudiziaria, può ordinare la sospensione della licenza di esercizio ovvero può ordinare la sospensione da ogni altra attività non soggetta a licenza.

Nel provvedimento il prefetto stabilisce la durata della sospensione ed il periodo di tempo in cui permane l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere gli stipendi ed i salari al personale dipendente.

Art. 14.

La competenza a conoscere dei reati preveduti dalla presente legge è così determinata:

a) i delitti di cui agli articoli 1 e 2 sono di competenza del tribunale speciale per la difesa dello Stato;

b) gli altri delitti sono di competenza del tribunale ordinario. Peraltro il procuratore del Re Imperatore può ri-

mettere al pretore con provvedimento insindacabile la cognizione del delitto preveduto dall'articolo 9, quando concorre la circostanza attenuante di cui al capoverso 1° dello stesso articolo;

c) le contravvenzioni sono di competenza del pretore. Tuttavia i procedimenti per le contravvenzioni, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stato fissato il dibattimento, continuano a svolgersi avanti al tribunale.

Avanti al tribunale si procede a giudizio direttissimo.

Il pretore pronuncia decreto penale, se ritiene di potere applicare la sola pena pecuniaria; altrimenti procede a giudizio direttissimo.

Art. 15.

L'ammontare del profitto che il colpevole ha tratto dai delitti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9, quando non è stato determinato dalla sentenza di condanna, è stabilito dal giudice dell'esecuzione con le forme degli incidenti.

All'esazione della somma stabilita provvede l'intendente di finanza, al quale il procuratore del Re Imperatore trasmette copia della sentenza o dell'ordinanza.

Art. 16.

Le disposizioni di questa legge sostituiscono le norme penali contenute nei seguenti provvedimenti:

1°) Regio decreto-legge 11 gennaio 1923-I, n. 138, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, in materia di approvvigionamenti e consumi alimentari;

2°) Regio decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e successive modificazioni, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

3°) Regio decreto-legge 21 dicembre 1937-XVI, n. 2131, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 469, sull'utilizzazione dei grassi animali;

4°) Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, sulla disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti;

5°) Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1337, convertito nella legge 4 dicembre 1939-XVII, n. 2094, contenente norme penali contro l'accaparramento e la sottrazione di merci o derrate;

6°) Legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 577, sul razionamento dei consumi;

7°) Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, e Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, sul blocco dei prezzi, delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

8°) Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, convertito nella legge 11 marzo 1941-XIX, n. 161, contenente norme penali riguardo alla produzione ed alla distribuzione di merci di comune o largo consumo;

9°) Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi;

10°) Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra.

Le disposizioni di questa legge sostituiscono altresì le norme penali riguardanti gli ammassi obbligatori dei prodotti e tutte le altre norme penali contenute nelle leggi speciali che regolano le materie contemplate nella legge medesima.

Nulla è innovato alle disposizioni contenute nella legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1782, sulla disciplina di guerra.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 8 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — SERENA — DI REVEL — TASSINARI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1941-XIX, n. 646.

Provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'articolo 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle competenze in vigore è concesso ai dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di grado non superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico, od equiparato, oppure forniti di trattamento economico — per stipendio, supplemento di servizio attivo, o retribuzione, o competenze analoghe — non superiore a quello massimo previsto per il grado medesimo a titolo di stipendio e supplemento di servizio attivo, un assegno temporaneo di guerra, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura:

del 20 per cento sulle prime L. 4800 lorde annue del trattamento economico per i titoli appresso indicati;

del 10 per cento sulla quota eccedente le L. 4800 fino alle L. 8400 lorde annue di detto trattamento.

Ai fini della determinazione dell'assegno temporaneo di cui al precedente comma si considerano le seguenti competenze:

stipendio e supplemento di servizio attivo;

indennità di carica per gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

paga e sovrapaga degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali e dei cantonieri delle strade statali;

paga degli operai permanenti, determinata ai sensi del secondo comma del successivo art. 3;

retribuzione, o paga, o salario od altra analoga competenza, comunque denominata, del personale non di ruolo.

Art. 2.

Nei riguardi dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, ed, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni, l'assegno temporaneo di guerra va determinato, nelle misure indicate nel precedente articolo, in base all'importo della quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo della loro opera personale.

I dipendenti statali retribuiti come sopra, che si avvalgano dell'opera di personale dipendente, corrisponderanno a detto personale, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente, l'assegno temporaneo di guerra nella misura indicata nel precedente articolo, calcolato in base all'importo della retribuzione del personale medesimo.

Art. 3.

L'assegno *ad personam* in godimento in applicazione dell'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, o di analoghe disposizioni che prevedano l'attribuzione di assegni costituiti anche da differenza di stipendio, supplemento di servizio attivo, paga o retribuzione, è considerato, per la parte corrispondente a tale differenza, cumulativamente con le indicate competenze, ai fini della determinazione dell'assegno temporaneo di guerra di cui al precedente art. 1, salvo l'assorbimento cui debba essere successivamente assoggettato, ai sensi dello stesso art. 4 o delle accennate disposizioni.

Ai fini della determinazione dell'importo annuo, per l'attribuzione dell'assegno temporaneo di guerra, le retribuzioni e paghe giornaliere sono computate per trecentosessantacinque giorni, se corrisposte per tutti i giorni dell'anno, e per trecento giorni quando siano attribuite per i soli giorni lavorativi.

Art. 4.

Salvo quanto disposto dai successivi commi, l'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote supplementari, dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di caroviveri, stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, è elevata dal 40 per cento al 65 per cento.

Nei riguardi:

del personale statale non di ruolo provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive modificazioni ed estensioni;

del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato, provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui all'art. 1, sub art. 16, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 19;

dei contrattisti delle Ferrovie dello Stato, provvisti dell'aggiunta di famiglia di cui all'art. 3 del contratto tipo, approvato con decreto interministeriale 25 aprile 1939-XVII, n. 2941;

dei salariati statali non di ruolo provvisti dell'aggiunta di famiglia di cui all'art. 11 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591;

l'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia disposto con l'art. 1 del citato R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, è elevata dal 40 al 100 per cento.

Nei riguardi dei personali previsti dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, l'aliquota del trattamento di famiglia concesso con gli articoli stessi è elevata dal 40 per cento al 100 per cento, con l'osservanza della limitazione prevista dal secondo comma dell'art. 2 del medesimo Regio decreto-legge.

Art. 5.

Al personale di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato ed al personale ferroviario equiparato ai sensi dell'allegato *A* al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 19, è estesa l'aggiunta di famiglia prevista per i personali di ruolo dei gruppi *A*, *B* e *C*, nelle misure in vigore al 31 marzo 1941-XIX.

Resta ferma l'applicazione del secondo comma dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, ai fini della eventuale attribuzione dell'assegno personale ivi previsto a favore dei dipendenti di grado superiore all'VIII, al quale scopo si tiene conto anche dell'assegno temporaneo di guerra.

Art. 6.

L'assegno temporaneo di guerra di cui al precedente art. 1 e l'aumento dell'aggiunta di famiglia concesso coll'art. 4 non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni *ad personam* in godimento al 30 giugno 1941-XIX e che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili in relazione ad aumenti di trattamento economico.

Art. 7.

Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al personale statale di ruolo e non di ruolo richiamato alle armi, ai sensi dell'art. 81 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, modificato col R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 — convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019 — e successive modificazioni, e dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive variazioni, si tiene conto anche dell'assegno temporaneo di guerra di cui al precedente art. 1.

Art. 8.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 4 e 5 del presente decreto graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 9.

Ai titolari di pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e di assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, degli archivi notarili e del cessato commissariato dell'emigrazione, è concesso un assegno supplementare temporaneo pari al 15 per cento dell'ammontare della pensione o dell'assegno, esclusi i caroviveri.

L'assegno supplementare temporaneo previsto dal precedente comma spetta anche ai titolari di pensioni, dirette e di riversibilità, e di assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e ai titolari di pensioni liquidate o maggiorate dall'ex-Stato libero di Fiume.

L'assegno supplementare temporaneo previsto dal presente articolo non è dovuto ai titolari di pensioni o assegni diretti superiori alle L. 6000 annue lorde e ai titolari di pensioni o assegni di riversibilità superiori alle L. 4800 annue lorde, esclusi i caroviveri; peraltro, ai titolari di pensioni od assegni diretti superiori a L. 6000 ma non a L. 6900 annue lorde, esclusi i caroviveri, e ai titolari di pensioni o assegni di riversibilità superiori a L. 4800 ma non a L. 5520 annue lorde, esclusi i caroviveri, l'assegno supplementare temporaneo è concesso in somma pari alla differenza, rispettivamente, fra gli indicati importi di L. 6900 e di L. 5520 e quello della pensione od assegno.

Per i titolari di più pensioni o assegni a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma, ai fini del raggiungimento dei limiti di cui al comma precedente e della determinazione dell'assegno supplementare temporaneo, si considera l'ammontare complessivo delle pensioni o assegni. Nel caso di cumulo di pensione diretta con pensione di riversibilità si tiene presente il limite stabilito dal precedente comma per le pensioni dirette; lo stesso limite si applica anche nel caso di pensione vedovile aumentata — ai sensi delle disposizioni vigenti — di un terzo della pensione diretta.

Per i titolari di pensioni in parte a carico dello Stato o delle amministrazioni indicate nel primo comma e in parte a carico di altri enti, agli effetti del raggiungimento dei limiti di cui al precedente terzo comma si considera la pensione globale; l'assegno supplementare temporaneo eventualmente dovuto è però computato soltanto sulla quota a carico dello Stato o delle amministrazioni anzidette.

Art. 10.

L'assegno supplementare temporaneo stabilito dal precedente art. 9 è dovuto a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 giugno 1941-XIX.

Per determinare l'importo di detto assegno supplementare temporaneo si trascurano sulla pensione o sull'assegno annuo lordo le frazioni di lire dieci.

Sono esclusi dal godimento dell'assegno supplementare temporaneo i titolari di pensioni o di assegni che si trovino nelle condizioni previste dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 85.

Ai fini della corresponsione degli assegni mensili di caroviveri ai sensi delle disposizioni in vigore, non si tiene conto dell'assegno supplementare temporaneo concesso con il precedente art. 9.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, ai segretari comunali, al personali delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, delle Opere nazionali e degli altri Enti, Istituti, Società ed Aziende considerati nel primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203.

Ai fini del conguaglio previsto dallo stesso art. 7, secondo periodo del secondo comma, l'aumento di aliquota disposto coll'articolo 4 del presente decreto va applicato anche sul trattamento di famiglia spettante al personale di cui al precedente comma in base all'art. 15 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278.

Salva l'applicazione del presente articolo, resta fermo il divieto di cui al terzo comma dell'art. 7 del citato R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203.

Il presente articolo non è applicabile agli impiegati ed operai rappresentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.

Art. 12.

Il presente decreto è applicabile anche al personale in servizio in Albania, nell'Africa Italiana, nelle Isole italiane dell'Egeo e all'estero.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1941-XIX, salvo quanto disposto dal primo comma del precedente art. 10, e sono applicabili per la durata dell'attuale stato di guerra.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, foglio 60. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 luglio 1941-XIX, n. 647.
Istituzione di una imposta sul plusvalore dei titoli azionari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive disposizioni, che disciplina l'applicazione della tassa di bollo sui contratti di borsa;

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, concernente il regime dell'imposta di negoziazione sui titoli delle società;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito in legge con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario nei riguardi dei titoli azionari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contratti, fatti in borsa od anche fuori borsa, sia su piazza che fuori piazza, tanto a contanti quanto a termine, fermi a premio o di riporto ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, che abbiano per oggetto le azioni ed altri titoli a reddito variabile costituenti parte del capitale delle società commerciali e delle società civili considerate nell'art. 229 del Codice di commercio, ovvero le quote o carature comunque denominate, delle società commerciali e delle società civili sopra richiamate, quando tali quote o carature siano cedibili con effetto verso la società, siano o meno i titoli sopra indicati quotati in borsa, quando non risultino da atto pubblico o da scrittura privata registrata, devono essere posti in essere con l'impiego di appositi foglietti bollati.

Le caratteristiche, le modalità e le norme di uso e di conservazione dei detti foglietti bollati sono determinate con decreto del Ministro per le finanze.

Fino a che non saranno posti in distribuzione gli appositi foglietti bollati di cui sopra, saranno usati i vigenti foglietti bollati per il contratti di borsa di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, modificato dal R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, all. *H*, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027.

Art. 2.

Indipendentemente dalle tasse sui contratti di borsa di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, sul maggior valore conseguito nelle cessioni dei titoli di cui al precedente art. 1. quotati in borsa, è dovuta una speciale imposta progressiva nella misura e giusta le norme del presente decreto.

1. — Il maggior valore soggetto ad imposta è quello costituito dalla differenza fra il prezzo di cessione del titolo ed un prezzo o valore di riferimento determinato giusta le norme seguenti:

a) per le cessioni di titoli, acquistati anteriormente al 1° ottobre 1940-XVIII, il valore di riferimento è costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940 delle varie borse presso le quali il titolo è stato quotato. Qualora la media del prezzo di compenso di fine settembre 1940-XVIII, sia inferiore al valore nominale, il valore di riferimento è costituito da questo ultimo valore. Per i titoli che non abbiano nessun prezzo di compenso a fine settembre 1940-XVIII, il valore di riferimento è determinato con decreto del Ministro per le finanze in base ad apposita valutazione del titolo stesso fatta con riferimento alla detta data dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa, presso la quale il titolo è quotato, più vicina alla sede della società, con le norme di cui al R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

b) per le cessioni di titoli, acquistati successivamente al 1° ottobre 1940-XVIII, ma prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il valore di riferimento è costituito dal l'effettivo prezzo di acquisto quando questo possa essere provato con regolare foglietto bollato di agente di cambio o convalidato da agente di cambio o da un'azienda di credito iscritta nell'albo presso la Banca d'Italia, di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607. In caso contrario il valore di riferimento è costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII, di cui alla precedente lettera *a*);

c) per la cessione di titoli acquistati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, il valore di riferimento è costituito dal prezzo d'acquisto che deve obbligatoriamente risultare da apposito foglietto bollato a norma del precedente art. 1.

2. — Per le cessioni di cui sopra al n. 1, lettera *b*), qualora l'acquisto dei titoli non risulti da foglietto bollato di agente di cambio o convalidato da agente di cambio o da azienda di credito, il detto foglietto, ove voglia essere utilizzato per determinare il valore di riferimento, deve essere registrato presso un agente di cambio od una delle aziende di credito indicate al n. 1, lett. *b*) nel termine di giorni dieci dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli estremi di tale registrazione sono apposti dall'agente di cambio o dall'azienda di credito sul foglietto bollato.

Entro due giorni successivi alla scadenza del termine suddetto, gli agenti di cambio e le aziende di credito devono trasmettere all'Ufficio del registro copia delle registrazioni effettuate.

3. — Nei casi in cui il valore di riferimento è costituito dal prezzo di acquisto devono essere annotati sul foglietto bollato gli estremi del foglietto bollato di acquisto.

Nel caso in cui la cessione abbia per oggetto titoli acquistati anteriormente al 1° ottobre 1940-XVIII, ovvero titoli acquistati nel periodo dal 1° ottobre 1940-XVIII, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali ultimi non vengano indicati gli estremi del foglietto di acquisto, sul foglietto bollato di cessione deve dal venditore essere apposta dichiarazione, datata e sottoscritta, che i titoli sono stati acquistati nei periodi suindicati.

4. — Nel caso in cui successivamente alla data di acquisto o successivamente al 30 settembre 1940-XVIII, sia variato il valore nominale unitario delle azioni, restando invariato il complessivo capitale sociale, il valore di riferimento deve essere rettificato nella stessa proporzione del valore nominale unitario.

5. — Per i titoli delle società che abbiano aumentato il proprio capitale mediante emissione di azioni sia a pagamento, sia gratuite, il valore di riferimento è rettificato di un importo pari allo scarto tra il valore di riferimento ed il valore di emissione, diviso tale scarto per il quoziente che si ottiene dividendo il numero delle azioni in circolazione dopo l'aumento, per il numero delle nuove azioni emesse.

Per i titoli delle società che abbiano rimborsato una quota parte del loro capitale il valore di riferimento è diminuito di un ammontare pari al rimborso effettuato.

Gli aumenti di capitale ed i rimborsi da prendere in considerazione per il conteggio delle rettifiche di cui ai due commi precedenti sono quelli avvenuti dopo la data di acquisto, quando il valore di riferimento è il prezzo di acquisto, o dopo il 30 settembre 1940-XVIII, quando il valore di riferimento è costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII.

6. — Il valore di riferimento, ed il prezzo di cessione, ai fini di determinare il maggior valore imponibile, devono essere diminuiti dei ratei di dividendo in essi rispettivamente maturati, trascurando le frazioni di mesi. I ratei sono calcolati sulla base dell'ultimo dividendo distribuito.

7. — Per le contrattazioni fuori borsa, senza l'intervento di un agente di cambio o di un'azienda di credito, il prezzo di cessione si presume, in ogni caso, non inferiore alla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta, nel giorno della contrattazione, nella borsa più vicina al domicilio del venditore.

8. — Sui foglietti bollati prescritti per le contrattazioni dei titoli di cui al precedente art. 1 deve essere in ogni caso indi-

cato in inchiostro il valore di riferimento, il maggior valore imponibile, la aliquota dell'imposta e l'importo totale di questa.

9. — Le frazioni di lira risultanti dalla liquidazione complessiva dell'imposta inferiori a centesimi cinquanta vanno abbandonate; quelle superiori sono arrotondate a lira intera.

10. — L'imposta è dovuta anche per i contratti di cui all'art. 1 posti in essere mediante atto pubblico o scrittura privata registrata ed è liquidata e riscossa indipendentemente da quella di registro, dagli Uffici del registro all'atto della registrazione, osservate le norme vigenti in materia di imposta di registro.

11. — La media dei prezzi di compenso costituente il valore di riferimento ai fini dell'applicazione dell'imposta a norma del presente articolo, è determinata con decreti del Ministro per le finanze.

Art. 3.

L'imposta di cui all'art. 2 è dovuta sul maggiore valore di cessione dei titoli azionari, nelle misure seguenti:

a) in ragione del 10 per cento sulla quota di maggior valore non eccedente del 10 per cento il valore di riferimento;

b) in ragione del 30 per cento sulla quota di maggior valore da oltre il 10 per cento e fino al 40 per cento del valore di riferimento;

c) in ragione del 50 per cento sulla quota di maggior valore eccedente il 40 per cento del valore di riferimento.

Art. 4.

Non sono soggetti all'imposta di cui al precedente art. 2 i trasferimenti provvisori di titoli per riporto finanziario e le operazioni di riporto costituenti semplice proroga senza liquidazione di differenza di prezzo.

Art. 5.

Le società che alla data di pubblicazione del presente decreto si trovino ammesse alla quotazione ufficiale delle loro azioni in borsa, non possono ottenere la cessazione della quotazione stessa se non in base ad autorizzazione del Ministro per le finanze.

Art. 6.

I contratti di cui all'art. 1 che hanno per oggetto i titoli azionari o quote o carature di società immobiliari non quotati in borsa, devono essere conclusi in ogni caso con l'intervento di un agente di cambio o di un'azienda di credito iscritta nell'albo presso la Banca d'Italia, di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607 o di altre aziende di credito a ciò appositamente autorizzate dal Ministro per le finanze.

L'agente di cambio o l'azienda di credito appone sui foglietti dai quali risulta il contratto, la propria sottoscrizione e timbro e annota la contrattazione entro il giorno stesso in cui essa è avvenuta, in appositi moduli conformi al tipo che sarà stabilito dall'Amministrazione finanziaria. Nei primi cinque giorni di ciascun mese l'agente di cambio o l'azienda di credito deve trasmettere al competente Ufficio del registro i moduli compilati nel mese precedente a norma del presente comma, insieme ad un elenco riepilogativo dagli stessi datato e sottoscritto.

Art. 7.

Le cessioni di titoli azionari, di quote o carature di società immobiliari non quotati in borsa, sono soggette all'imposta sul maggior valore di cui all'art. 2 nella misura unica del sessanta per cento.

Il maggior valore imponibile è costituito dalla differenza fra il valore del titolo, resosi definitivo, per l'esercizio 1938, agli effetti dell'imposta di negoziazione a norma del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e il prezzo di cessione.

Gli Uffici del registro hanno facoltà di accertare la eventuale sussistenza del detto maggior valore, ove questo non risulti dal foglietto bollato di cessione, ovvero la congruità di quello che dallo stesso foglietto risulta assoggettato ad imposta. A tale fine gli Uffici del registro, entro due mesi a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui hanno ricevuto dagli agenti di cambio e dalle aziende di credito i moduli e gli elenchi di cui al secondo comma del precedente articolo, devono richiedere al Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa più vicina alla sede della società che ha emesso i titoli, la valutazione del titolo alla data della cessione.

Contro la valutazione del Comitato direttivo degli agenti di cambio, ove essa sia dall'ufficio notificata al contribuente, è ammesso il ricorso, sia da parte del contribuente che da parte dell'ufficio, al Collegio peritale di cui all'art. 9 del citato R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975.

Per quanto riguarda la valutazione da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio, la procedura da seguire dagli Uffici del registro, il ricorso al Collegio peritale, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta dovuta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, quarto, quinto e sesto comma, all'art. 10, primo e secondo comma, e all'art. 17, ultimo comma, del citato R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975.

Il ricorso al Collegio sospende gli effetti della valutazione del Comitato: qualora invece nel suindicato termine non venga prodotto alcun ricorso al Collegio, il contribuente è obbligato a pagare l'eventuale imposta dovuta entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per ricorrere al Collegio.

Art. 8.

Per società immobiliari, agli effetti delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 6 e 7, si intendono le società aventi per oggetto prevalentemente il commercio o l'amministrazione dei beni immobili di proprietà della società e quelle il cui patrimonio sia costituito prevalentemente da fondi rustici o da costruzioni edilizie urbane destinate a civile abitazione o ad uso commerciale, escluse le società che adibiscono gli immobili di loro proprietà direttamente per l'esercizio della propria attività commerciale o industriale.

Sulle controversie riguardanti la natura di società immobiliare ai sensi del precedente comma decide in unica istanza il Collegio peritale di cui all'art. 9 del citato R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, al quale il contribuente può ricorrere entro 30 giorni dalla notificazione, da parte dell'Ufficio del registro, dell'avviso di accertamento del valore patrimoniale rappresentato dal titolo.

Art. 9.

Le agevolazioni tributarie prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, per il caso di scioglimento o di liquidazione di società che abbiano per oggetto unicamente l'amministrazione o il commercio di beni immobili, nonchè per il caso di recesso di socio dalle società stesse prorogate fino al 30 giugno 1941-XIX, con la legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204, sono ulteriormente prorogate fino a sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Le richiamate agevolazioni tributarie si applicano anche agli atti posti in essere dopo la scadenza preveduta dalla citata legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204.

Le assegnazioni di beni immobili effettuate a norma del presente articolo sono esenti dall'imposta speciale di registro del 60 per cento istituita col R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n .1511.

Art. 10.

Per gli enti e le società tassati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, l'imposta pagata in applicazione del presente decreto per le operazioni compiute in ciascun esercizio, si considera spesa deducibile agli effetti della determinazione dell'imponibile all'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta straordinaria sui maggiori utili realizzati in conseguenza della guerra di cui alla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, fino al limite dei redditi conseguiti nell'esercizio stesso per dette operazioni.

Art. 11.

L'imposta di cui al precedente art. 2, deve essere corrisposta:

a) per le operazioni a contanti: entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della contrattazione;

b) per le operazioni a termine, a fermo: entro il decimo giorno non festivo successivo a quello della contrattazione;

c) per le operazioni a premio: entro il quinto giorno non festivo successivo a quello stabilito per la « risposta premi » e limitatamente alle operazioni passate a fermo.

Per le contrattazioni fra privati l'imposta deve essere corrisposta in ogni caso entro il giorno non festivo successivo a quello della contrattazione.

L'imposta si corrisponde a mezzo di apposite marche doppie fino all'importo di L. 500 per ogni contratto.

Per gli importi di imposta superiori alle lire 500 per ogni contratto, l'imposta si corrisponde a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

L'imposta è a carico del venditore.

L'agente di cambio, le aziende di credito, i banchieri, i commissionari di borsa, i cambiavalute ed ogni altro intermediario sono solidalmente responsabili con il loro cliente per il pagamento dell'imposta.

Nel caso di contrattazione fra privati l'imposta è a carico solidale delle parti contraenti.

Fino a che non saranno poste in distribuzione le marche speciali di cui sopra al terzo comma, in luogo di esse saranno usate quelle prescritte per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dalla lettera *c)* dell'art. 56 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.

Per il pagamento dell'imposta stabilita dal presente decreto, sia a mezzo di marche, sia a mezzo del servizio dei conti correnti postali, trovano applicazione, in quanto non derogate dal presente articolo, le norme stabilite dagli articoli 9, 10, 11, 35 e 36 del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, e dal relativo regolamento approvate col R. decreto 16 gennaio 1940-XVIII, n. 10.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno stabiliti i tipi e le caratteristiche delle marche speciali di cui al terzo comma e le modalità della loro applicazione nonchè le norme e modalità per il pagamento della imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali anche in deroga alle disposizioni sopra richiamate vigenti ai fini dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 12.

Trovano applicazione nei riguardi dell'imposta stabilita dall'art. 2 tutte le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 e successive modificazioni, che non siano incompatibili con quelle stabilite nel presente decreto. L'ultimo comma dell'art. 13 del citato Regio decreto è abrogato.

Art. 13.

Chiunque ponga in essere i contratti previsti dall'art. 1 senza il pagamento dell'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli 2, 3 e 7, è punito con l'ammenda da cinque a dieci volte l'imposta non corrisposta.

L'ammenda si applica distintamente in confronto del venditore e degli intermediari.

Per l'omessa annotazione sul foglietto bollato delle indicazioni prescritte negli articoli 2 e 6 le parti e gli intermediari sono soggetti, in solido, alla pena pecuniaria da L. 100 a lire 1000.

Nella stessa pena pecuniaria incorrono gli agenti di cambio e le aziende di credito per l'omessa registrazione e trasmissione, nei termini stabiliti, dei documenti e delle copie di cui all'art. 2, n. 2, ed all'art. 6, secondo comma.

La pena dell'ammenda stabilita dall'art. 17, comma primo e quarto, e dall'art. 20, comma primo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è sostituita dalla pena pecuniaria da L. 50 a L. 200 e quella comminata dall'art. 17, comma 6°, dello stesso Regio decreto, è sostituita dalla pena pecuniaria da L. 200 a L. 2000.

Le pene pecuniarie di cui al comma precedente si applicano anche ai fini del presente decreto.

Quando l'imposta, qualunque ne sia la forma del pagamento, sia stata corrisposta oltre i termini stabiliti dall'articolo 11, ma prima dell'accertamento della violazione, le parti e gli intermediari, anzichè nella pena dell'ammenda prevista nel comma primo, incorrono solidalmente nella sopratassa pari al 10 per cento dell'imposta dovuta.

Per l'omesso pagamento della maggiore imposta dovuta a norma dell'art. 7, nel termine richiamato nel penultimo comma del detto articolo ed in quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo medesimo, il contribuente incorre nella sopratassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata.

Art. 14.

Nei casi di violazione di eccezionale gravità, ovvero di abituale violazione, può essere disposta dal Ministro per le finanze l'esclusione permanente dalle borse del Regno dei contravventori, contraenti, o intermediari. Per gli agenti di cambio può essere inoltre disposta la sospensione e la revoca della carica.

La sanzione di cui al comma precedente è stabilita in aggiunta a quelle prevedute dagli articoli 3, 5 e 6 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

Art. 15.

Indipendentemente dalle sanzioni stabilite dagli articoli 13 e 14 chiunque pone in essere i contratti di cui all'art. 1 senza l'impiego degli appositi foglietti bollati, quando questi siano obbligatori ai sensi dell'art. 1, ovvero senza l'intervento di un agente di cambio o di una azienda di credito, nel caso preveduto dall'art. 6, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se il fatto è di lieve entità in luogo della pena della reclusione si applica la multa da lire 500 a L. 5000.

Per la repressione delle violazioni alle disposizioni del presente decreto trova applicazione la legge 7 gennaio 1929-VII, num. 4.

Art. 16.

L'azione della finanza per il conseguimento dell'imposta e delle sopratasse dovute a norma del presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni computabili dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.

Nello stesso termine si prescrive l'azione del contribuente per richiedere la restituzione della eventuale maggiore imposta e sopratassa pagata. Non è ammesso rimborso per l'imposta pagata a mezzo di marche.

La compiuta prescrizione del diritto della finanza non autorizza peraltro l'uso o la produzione dei foglietti bollati irregolari agli effetti del presente decreto senza il pagamento delle imposte, delle sopratasse e del minimo delle pene pecuniarie dallo stesso stabilite.

Art. 17.

Il credito dello Stato per l'imposta non corrisposta a norma della presente legge e per le eventuali sopratasse incorse è privilegiata sulla generalità dei mobili dei suoi debitori.

Tale privilegio ha lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'articolo 1957 del Codice civile, al quale è tuttavia posposto.

Art. 18.

E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti alla applicazione dell'imposta istituita col presente decreto.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Art. 19.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo per le operazioni di riporto soggette all'imposta per le quali trovano invece applicazione a decorrere dalle contrattazioni con effetto successivo alla liquidazione di borsa di fine settembre 1941-XIX.

Le disposizioni stesse resteranno in vigore fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 62. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 luglio 1941-XIX, n. 648.

Disciplina delle scritture private non registrate portanti trasferimenti immobiliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3269 e 3272, che approvano il testo delle leggi sulle imposte di registro ed ipotecarie e successive disposizioni;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511, concernente adeguamento dell'imposta di registro, al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli atti per scrittura privata portanti trasferimenti immobiliari posti in essere dopo l'entrata in vigore del presente decreto e fino a tre mesi successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, quando non sono registrati entro venti giorni dalla loro data sono soggetti a risoluzione per volontà unilaterale di una delle parti contraenti, anche se contengono la clausola circa il carico delle imposte, senza che possa aver luogo azione di danno contro di essa.

E' nullo qualunque patto diretto a derogare a questa disposizione.

La risoluzione può essere effettuata mediante notificazione di atto di recesso per ufficiale giudiziario, il quale è esonerato dalla responsabilità prevista dall'art. 118 della legge del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3269.

L'atto di risoluzione è soggetto ad imposta fissa, comprensiva anche di quella che sarebbe dovuta per il trasferimento risoluto, salva l'applicazione del 2° comma dell'art. 64 della citata legge del registro.

Allo stesso trattamento tributario è soggetta la risoluzione consensuale fatta per contratto.

Art. 2.

La parte alla quale è stato notificato l'atto di recesso a norma dell'articolo precedente, può impedire la risoluzione del contratto risultante dall'atto per scrittura privata, sottoponendo a registrazione tale atto entro venti giorni dalla data di notificazione dell'atto di recesso.

Tale registrazione ha luogo senza l'applicazione della sopratassa di tardiva registrazione di cui all'art. 10 della legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643.

Art. 3.

Se in ordine al recesso unilaterale di cui al precedente articolo 1 sorgono contestazioni, gli atti per scrittura privata ivi previsti possono essere prodotti in giudizio, previa re-

gistrazione. Tale registrazione è effettuata col pagamento della sola imposta fissa di registro, subordinatamente peraltro alla esibizione della domanda giudiziale di risoluzione degli atti medesimi e salva l'applicazione delle altre imposte proprie delle altre convenzioni di cui l'atto faccia constare, e senza aggravio di sopratassa. Analogo trattamento tributario compete alla risoluzione dei detti atti effettuati per mezzo di sentenze. Ove il giudizio non sia definitivo e la risoluzione non risulti da contratto a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1, è dovuta l'ordinaria imposta di registro e quella di cui alla citata legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche agli atti per scrittura privata indicati all'articolo 1, posti in essere anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, quando tali atti non sono registrati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Verificandosi la registrazione entro questo termine non ha luogo l'applicazione della sopratassa di tardiva registrazione.

Art. 5.

Sono abrogati il terzultimo comma ed il penultimo comma dell'articolo 2 della legge citata 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 61. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1941-XIX.

Revoca del decreto interministeriale 20 gennaio 1941-XIX, relativo alla sottoposizione a sequestro della Società Studio Italiano della Moda, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1941-XIX, con il quale la Società Studio Italiano della Moda, con sede a Milano, fu sottoposta a sequesto;

Vista la relazione del sequestratario;

Considerata l'opportunità di procedere alla revoca del provvedimento di sequestro;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale in data 20 gennaio 1941-XIX, con il quale la Società Studio Italiano della Moda, con sede a Milano, fu sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(2835)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1941-XIX.

Espropriazione da parte del Governatorato di Roma dei palchi del teatro Argentina appartenenti a privati.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Vista la legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1336, che detta norme sul condominio dei teatri e sui rapporti tra i proprietari dei teatri ed i titolari del diritto di palco;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, che regola l'espropriazione per causa di pubblica utilità;

Vista la lettera in data 10 agosto 1940-XVIII, n. 12831, con la quale il Governatore di Roma ha chiesto l'autorizzazione del Ministero per la cultura popolare ad espropriare per pubblica utilità tutti i palchi del teatro Argentina di Roma appartenenti a privati;

Visto l'istrumento 30 ottobre 1869, rogito Bacchetti (registrato a Roma l'11 novembre 1869, n. 24, pag. 3, trascritto all'Ufficio delle ipoteche il 28 gennaio 1870, vol. 790, lett. *B*, cat. 19) dal quale risulta che il Governatorato di Roma è proprietario di tutto il teatro Argentina di Roma ad eccezione di sei palchi che appartengono a privati;

Sentiti i proprietari dei palchi i quali nella quasi totalità si sono dichiarati favorevoli al progettato esproprio;

Ritenuto che l'esproprio del quale si tratta è chiesto nell'interesse di una più proficua utilizzazione dell'immobile ed è vantaggioso per lo svolgimento dell'attività teatrale;

Decreta:

E' autorizzata, per ragione di pubblica utilità l'espropriazione da parte del Governatorato di Roma di tutti i palchi del teatro Argentina di Roma appartenenti a privati.

L'espropriazione deve eseguirsi con l'osservanza delle norme contenute nella legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1336, ed, in quanto applicabili, nella legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il presente decreto che sarà comunicato al Prefetto ed al Governatore di Roma sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1941-XIX

Il Ministro: PAVOLINI.

(2839)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1941-XIX.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1940-41.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Riconosciuta la necessità di apportare alcune variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1940-41, approvato con decreto interministeriale 5 novembre 1939-XVIII;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932-X, n. 547;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1940-41.

Roma, addì 16 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*
PUTZOLU

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella di variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1940-41

PARTE 1ª. — ENTRATA.

Aumenti:

Capitolo 10. — Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria) . . . . . . L. 100.000

PARTE 2ª. — SPESA.

Aumenti:

Capitolo 9. — Restituzione e incameramento di depositi . . . . L. 100.000

Roma, addì 16 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per la grazia e giustizia* PUTZOLU

(2836)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1941-XIX.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1940-41.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Riconosciuta la necessità di apportare alcune variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1940-41, approvato con decreto interministeriale 5 novembre 1939-XVIII;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932-X, n. 547;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1940-41.

Roma, addì 28 giugno 1941-XIX

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella di variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio 1940-41

PARTE 2ª. — SPESA.

Aumenti:

Capitolo 4. — Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato . . . . L. 1.000

Diminuzioni:

Capitolo 7. — Spese straordinarie diverse . . . . L. 1.000

Roma, addì 28 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per la grazia e giustizia* GRANDI

(2837)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Estromissione del Consorzio per la bonifica del Pantano di Sessa dal Raggruppamento dei consorzi di bonifica della Campania

Con R. decreto 22 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1941, al registro 12, foglio 66, è stata disposta l'estromissione del Consorzio per la bonifica del Pantano di Sessa dal Raggruppamento dei consorzi di bonifica della Campagnia.

(2842)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per esami a 12 posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo del personale dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

Veduta la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 77;

Veduta la legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 900;

Veduta la lettera n. 1506-1175-2-9/1.3.1 in data 14 marzo 1941-XIX della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a 12 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche, conseguito in una Università del Regno oppure nel Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18; oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, a relative operazioni militari.

Per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi in servizio non isolato all'estero, per i decorati al valor militare, per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che, alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati, od insegnanti, civili di ruolo delle Amministrazioni statali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, biblioteche e degli affari generali, Divisione 2ª) entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Salvo il disposto del penultimo e dell'ultimo comma del presente articolo, nessun documento dovrà essere trasmesso separatamente dalla domanda di ammissione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, qualsiasi residenza.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di vice segretario nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani o all'estero ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

E' fatta salva ai concorrenti ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti il possesso di titoli preferenziali previsti agli effetti della nomina dalle vigenti disposizioni di legge ed acquisiti rispettivamente dopo la scadenza dei termini di cui ai comma primo e penultimo del presente articolo.

Art. 4.

A corredo delle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale comprovante l'appartenenza del concorrente al P. N. F. o alla G. I. L. o ai Gruppi universitari fascisti.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

I concorrenti ex combattenti, non iscritti al P. N. F., possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P. N. F. Detti concorrenti potranno conseguire la eventuale nomina sempre quando dimostrino nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario, s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il concorrente, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F., ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il concorrente appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F.;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

c) diploma originale, o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 8, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente articolo 2;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I concorrenti invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 22, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale, su carta da bollo da L. 12, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove il concorrente risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-1918 o come legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, apposta su carta da bollo da L. 4, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farsene dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da presentarsi soltanto da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7° del precedente art. 2;

m) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, da presentarsi soltanto dai concorrenti coniugati, dal quale risulti se essi abbiano, oppure no, contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio sia stato celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso;

n) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da presentarsi, in aggiunta al documento di cui alla lettera *l*), dai concorrenti che siano soci di diritto dell'Unione stessa, per comprovare tale qualità;

o) brevetto di ferito per la causa fascista o brevetto della Marcia su Roma, da presentarsi dai concorrenti feriti per la causa fascista e da quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

p) dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, affermi di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto; quella del segretario della Regia procura dal procuratore del Re Imperatore; quella del medico provinciale dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto; quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Potranno essere presentati in carta semplice i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*), e *m*), nel contesto dei quali sia fatta risultare la povertà del concorrente, mediante citazione del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*), e *h*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) gli invalidi di guerra o per la causa fascista nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *m*) e *p*) coloro che dichiarino espressamente nella domanda di appartenere ai ruoli del personale dei Regi provveditorati agli studi, nonchè coloro che appartengano ad altri ruoli statali come impiegati, od insegnanti, civili di ruolo e producano copia dello stato di servizio civile rilasciata, su carta da bollo da L. 8, in data non anteriore a quella del presente decreto, dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano ufficiali o sottufficiali delle Forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, da presentarsi in aggiunta al documento di cui alla lettera *h*).

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente articolo 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorsi per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale, non motivato e insindacibile, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nei Regi provveditorati agli studi.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale (Parte II) del Ministero dell'educazione nazionale e nell'albo del Ministero stesso.

Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e corporativo;

b) economia politica, scienza delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli inscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi ed agli orfani dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, ai soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458 e nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Art. 9.

A favore dei richiamati alle armi si riservano 13 posti, pari alla metà di quelli attualmente disponibili, della stessa qualifica, ruolo e gruppo, da conferire con le modalità che saranno a suo tempo stabilite.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

(2828)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per esami a 18 posti di vice ragioniere in prova (gruppo B) nel ruolo del personale dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

Veduta la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 77;

Veduta la legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 900;

Veduta la lettera n. 1506-1175-2-9/1.3.1. in data 14 marzo 1941-XIX della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a 18 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria (gruppo *B*) dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale oppure di titolo di studio corrispondente ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito in un istituto Regio o pareggiato.

Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18; oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, a relative operazioni militari.

Per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi in servizio non isolato all'estero, per i decorati al valor militare, per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al P. N. F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista che risultino ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se *posteriore* alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che, alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati, od insegnanti, civili di ruolo delle Amministrazioni statali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, biblioteche e degli affari generali, Divisione 2ª) entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Salvo il disposto del penultimo e dell'ultimo comma del presente articolo, nessun documento dovrà essere trasmesso separatamente dalla domanda di ammissione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, qualsiasi residenza.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di vice ragioniere nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani o all'estero ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

E' fatta salva ai concorrenti ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti il possesso di titoli preferenziali previsti agli effetti della nomina dalle vigenti disposizioni di legge ed acquisiti rispettivamente dopo la scadenza dei termini di cui al comma primo e penultimo del presente articolo.

Art. 4.

A corredo delle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale comprovante l'appartenenza del concorrente al P. N. F. o alla G. I. L. o ai Gruppi universitari fascisti.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

I concorrenti ex combattenti, non iscritti al P. N. F., possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P. N. F. Detti concorrenti potranno conseguire la eventuale nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario, s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero è richiesta l'iscrizione a Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il concorrente e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il concorrente appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F.;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

c) diploma originale, o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 8, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente articolo 2;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di costituzione sana e robusta e comunque immune

da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I concorrenti invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto, 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del R. decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale, su carta da bollo da L. 12, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune ove il concorrente risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-1918 o come legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, apposta su carta da bollo da L. 4, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farsene dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da presentarsi soltanto da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 del precedente art. 2;

m) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, da presentarsi soltanto dai concorrenti coniugati, dal quale risulti se essi abbiano, oppur no, contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio sia stato celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso;

n) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da presentarsi, in aggiunta al documento di cui alla lettera *l*), dai concorrenti che siano soci di diritto della Unione stessa, per comprovare tale qualità;

o) brevetto di ferito per la causa fascista, o brevetto della Marcia su Roma, da presentarsi dai concorrenti feriti per la causa fascista e da quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

p) dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, affermi di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto; quella del segretario della Regia procura dal procuratore del Re Imperatore; quella del medico provinciale dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto; quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Potranno essere presentati in carta semplice i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*) e *m*), nel contesto dei quali sia fatta risultare la povertà del concorrente, mediante citazione del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*), gli invalidi di guerra o per la causa fascista nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *m*) e *p*) coloro che dichiarino espressamente nella domanda di appartenere ai ruoli del personale dei Regi provveditorati agli studi, nonchè coloro che appartengano ad altri ruoli statali come impiegati, od insegnanti, civili di ruolo e producano copia dello stato di servizio civile rilasciata, su carta da bollo da L. 8, in data non anteriore a quella del presente decreto, dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano ufficiali o sottufficiali delle Forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, da presentarsi in aggiunta al documento di cui alla lettera *h*).

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorsi per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale, non motivato e insindacabile, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice ragioniere nei Regi provveditorati agli studi.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale (Parte II) del Ministero dell'educazione nazionale e nell'albo del Ministero stesso.

Saranno materie delle tre prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

b) elementi di scienza delle finanze e di economia politica;

c) ragioneria e contabilità di Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto sindacale e corporativo;

c) nozioni di statistica;

d) nozioni sui vari servizi di competenza dell'amministrazione dell'educazione nazionale con particolare riguardo a quelli dei Regi provveditorati agli studi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari

fiumani, agli iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi ed agli orfani dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, ai soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458 e nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Art. 9.

A favore dei richiamati alle armi si riservano 18 posti, pari alla metà di quelli attualmente disponibili, della stessa qualifica, ruolo e gruppo, da conferire con le modalità che saranno a suo tempo stabilite.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

(2829)

MINISTERO DELLA GUERRA

Graduatoria del concorso a 35 posti di sottufficiali del genio

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, concernente il reclutamento straordinario di n. 104 sottufficiali del genio;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2195, che apporta modifiche all'art. 1 del R. decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, sul reclutamento straordinario di n. 104 sottufficiali del genio;

Visto il decreto Ministeriale in data 13 ottobre 1939-XVII registrato alla Corte dei conti addì 11 gennaio 1940-XVIII, registro n. 2, foglio n. 11, che bandisce il concorso per il reclutamento straordinario di 35 sottufficiali del genio;

Visto che non è stato possibile per eventi di guerra procedere all'esame dei risultati degli esami dei candidati residenti in A. S. e A. O. I.;

Considerato che la loro ammissione, in caso di riconosciuta idoneità rimane garentita in quanto il numero complessivo dei concorrenti è inferiore al numero dei posti messi a concorso;

Riconosciuta la regolarità degli esami e visto il risultato degli esami stessi dei candidati residenti in Patria;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria con riserva dei candidati residenti in patria risultati vincitori del concorso per titoli e per esami per il reclutamento straordinario di n. 35 sottufficiali del genio indetto con decreto Ministeriale 13 ottobre 1939-XVII:

1. Cap. magg. Nobili Domenico	con punti	26,63
2. Sergente Bergamini Pietro	»	25,52
3. Cap. magg. Montefusco Salvatore	»	24,90
4. Sergente Culotta Giuseppe	»	24,81
5. Sergente Taglieri Dante	»	24,80
6. Cap. magg. Seghi Giuseppe	»	24,46
7. Sergente Androni Romualdo	»	24,43
8. Sergente Vannucci Torello	»	23,84
9. Cap. magg. Di Napoli Antonio	»	23,46
10. Cap magg. Tieri Carlo	»	23,15
11. Sergente Barsotti Piero	»	22,85
12. Sergente D'Aurizio Vittorio	»	22,73
13. Cap magg. Zanchi Alberto	»	22,67
14. Sergente Callegari Piero	»	22,50
15. Cap. magg. Guerrini Fulvio	»	22,40
16. Cap. magg. Sibilano Riccardo	»	22,31
17. Cap. magg. Inglese G. Battista	»	21,99
18. Caporale Orecchioni Pasquale	»	21,85
19. Sergente Scevoli Vincenzo	»	21,74
20. Caporale Vantaggiato Antonio	»	21,55
21. Sergente Vinci Corrado	»	21,13
22. Geniere Conversano Alberto	»	20,99
23. Cap. magg. Di Grazia Arturo	»	20,70

Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra*
GUZZONI

(2771)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.